

Milano, 28/09/1944

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato = Sez. 7° Milano

Il Presidente

T. Generale Griffini Dr. Mario

Sentenza contro:

1° Wittgens Prof. Fernanda fu Adolfo e di Righini Margherita, nata a Milano il 3/4/1903, ivi domiciliata in via A. Verga 15, nubile-insegnate-detenuta.

2° Cappelli Dr. Adele fu Michele e di Calparnia Galli, nata in Milano il 28/2/1889, ivi domiciliata (Via Luno n.1-maritata Vegni-medico chirurgo-detenuta).

3° Tresoldi Ambrogina detta Zina, fu Emilio e fu Nava Costanza, nata a Cassano d'Adda, il 1/1/1903, domiciliata a Milano (Via Verga 15) insegnante elementare-detenuta.

4° Tresoldi Maria Rosa fu Emilio e fu Nava Costanza, nata a Cambiagio il 2/8/1894, residente in Milano (Via Verga 15) nubile-insegnante elementare-detenuta.

5° Passoni Luigi fu Giuseppe e di Pologlio Maria, nato a Lezzone (Como) il 21/12/1908, residente a Nesso (Como) contadino-detenuto.

Accusati:

del reato p. e p. dall'art.4 del D.L.21/6/1944 n.352, per avere, in correatà tra di loro, nonché con Maccia avv. Guglielmo, Zannocchio Giuseppe e Longoni Giovanni (attualmente in Germania per servizio del lavoro) aiutato ad eludere le investigazioni delle Autorità ed a sottrarsi ai provvedimenti di questa delle persone che dovevano essere sottoposte a vigilanza ed internamento come N. H. ed altri ebrei. Ciò dopo il 21 giugno 1944/XXII° in Milano e Brienne.

Nonché di correatà nei reati p. e p. dagli art. 246, 247 e 265 C.P. per avere, in correatà, svolta attività tale da arrecare nocimento agli interessi nazionali col cercare di favorire l'espatrio oltre che degli ebrei, di disertori come [...] e [...] ed altri; e ciò in seguito ad intelligenza col nemico e lo straniero, in epoca dal Novembre 1943 al 14/7/1944 in Milano e Brienne.

Reati commessi dalla dottoressa Cappelli anche con l'assumere recapito di corrispondenza fra ebrei (che dovevano essere internati ed essa avrebbe dovuto denunciare siccome sottrattisi all'ordine di internamento) ed il rabbino della comunità ebraica di Ginevra.

Reati commessi in Milano nel giugno e luglio 1944/XXII°

Nel corso di accertamenti sul conto di un certo Pagani Ettore, la Questura di Como riuscì a stabilire trattarsi, invece, dell'ebreo N. H. di S., nato a Lipsia residente a Milano dal 1936, il quale era già emigrato in Svizzera, ma poi nel Dicembre 1943 si era nuovamente trasferito in Italia e, quindi, si era fermato in Milano, dove, per ottenere un documento di identificazione, si era iscritto all'Autoscuola Lampo di Ciocci Giovanni e dove egli era stato vittima di raggiri da parte del Ciocci e degli agenti di P.S. D. Vito e C. Egidio. Riferì, inoltre, il N. che egli era stato assistito dalla professoressa Wittgens Fernanda la quale lo aveva fatto alloggiare in casa delle sorelle Tresoldi Ambrogina e Mariarosa [sic]. E la Questura di Como, allo scopo di poter porre le mani sulle persone che davano assistenza agli sbandati e agli ebrei, incaricò il N., accompagnato dall'agente di P.S. C. Aldo, di prendere contatti con le suddette persone. Infatti, nell'assenza della Wittgens, i due giovani furono ospitati in casa delle sorelle Tresoldi, le quali procurarono anche la carta di identità per farli espatriare dalla Svizzera, essendosi essi presentati come individui evasi dalle carceri di Como; indi, la Wittgens li diresse alla dottoressa Cappelli Adele che li accompagnò dall'avv. Maccia Guglielmo, il quale concretò le modalità per l'espatrio; e, di fatti, a Como, accompagnati dal Maccia, i due giovani, ai quali si unì un certo Renzovich, presero posto sul battello e discesero a Brienna [sic], dove intervennero gli agenti di P.S., mentre i due giovani si avviavano verso i valichi, affidati alla guida Passoni Luigi.

Denunziati con rapporto 23 luglio 1944 della Questura di Como, la Wittgens, la Cappelli, le Tresoldi e il Passoni furono rinviati, in istato di arresto, innanzi al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, per rispondere dei reati di assistenza a persone che dovevano essere sottoposte a vigilanza od [sic] internamento e di attività nociva agli interessi nazionali, a sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 21 giugno 1944 n.352 e degli art. 246, 247 e 265 cod. pen.

Occorre, anzitutto, rilevare che l'unico materiale probatorio che si possa e si debba prendere in considerazione, nei confronti degli attuali giudicabili, consiste nelle dichiarazioni da essi spontaneamente rese a questo pubblico dibattimento, in quanto non può prestarsi fede, né la narrazione né tanto meno nella enunciazione di impressioni o di non chiesti pareri, all'ebreo N. che, dopo arrestato, si offre e diviene strumento della Questura per far arrestare altre persone e viene, poi, assunto come testimone, mentre egli, pur dimostrarsi zelante nei suoi servigi, dai quali spera di trarre vantaggi, ha tutto l'interesse di trovare il maggior numero di reati e di rei, e, nella specie, non gli manca la tendenza all'inventiva e alla menzogna. Anche il C. che aiuta il N. a creare e a sostenere la finzione, ha tutto l'interesse a creare o ad esagerare gli elementi di una brillante operazione di polizia, che potrà dargli titolo per accelerare la sua carriera, epperò la sua credibilità è abbastanza discutibile, specie nei giudizi da lui espressi sul conto degli imputati e che nulla hanno a che fare con la sua testimonianza.

Fatta questa precisazione occorre ricordare che il N., una prima volta, si rivolse alla Wittgens, nel dicembre 1943, per chiedere assistenza, e fu, per conto di lei, ospitato dalle sorelle Tresoldi; altra volta, si rivolse a costoro, nel luglio 1944; ma di questi fatti di assistenza non possono essere presi in considerazione, agli effetti del primo capo di imputazione, che quelli del luglio 1944, poiché solo questi sono stati indicati in rubrica, e precisamente i soli fatti provocati dall'azione combinata del N. e del C.

La Wittgens, la Cappelli e le Tresoldi affermano che esse nulla seppero della nazionalità ebraica del N., quando ebbero contatti con lui, mentre il N. e il C. insistono nel sostenere che essi, nel luglio 1944, si presentarono alle sorelle Tresoldi ambedue come evasi dalle carceri di Como, l'uno quale ebreo e l'altro quale renitente di leva. Ritiene però, il Collegio giudicante che non ha alcuna importanza la notizia o meno avuta dai due individui, di fronte al rilievo dei dati somatici offerti dalla persona del N. e che indubbiamente ne tradivano la nazionalità ebraica (per quanto si desume dalla di lui fotografia in atti a pag. 39, per non essere egli comparso in giudizio).

Assumono le imputate che, per il combinato disposto degli art. 4 e 2 del decreto legislativo 21 giugno 1944 n.352, non qualunque forma di assistenza a favore di ebrei, di renitenti o di sbandati in genere era punibile, ma solamente quella prestata a favore di persone sottoposte alla vigilanza dell'autorità in qualità di internate civili, in campo di concentramento o altrove, mentre, nella specie, il N. non ebbe mai la qualità di internato civile, né nel luglio 1944, né posteriormente, e la stessa Questura di Como col non averlo tratto nemmeno in arresto, dopo esserne venuta in possesso, ma coll'esserne servita per i suoi scopi di polizia, e coll'averlo tenuto libero fino a qualche giorno prima del giudizio (tanto che egli figura citata presso la Questura di Como, mediante consegna di cedola nelle mani del piantone, esso momentaneamente assente), diede la prova migliore che egli non solo non era un internato civile, ma nemmeno doveva assumere una tale condizione di delitto, o per lo meno, di fatto, epperò l'azione da esse commessa non costituisce reato.

Ma il Collegio giudicante, prendendo le mosse dalla ordinanza di polizia 4 dicembre 1943 (comunicata anche per la stampa), secondo cui tutti indistintamente gli ebrei, residenti nel territorio nazionale, dovevano essere inviati in appositi campi di concentramento, ritiene che già dal dicembre 1943 il N. aveva acquistato la condizione giuridica di internato civile, anche se nei suoi confronti non era intervenuto il provvedimento coattivo che quella condizione di diritto avesse tramutata in condizione di fatto, e ritiene ancora che tale condizione in cui, da quella epoca, si trovavano tutti gli ebrei era nota ai cittadini italiani.

Ciò premesso, il Collegio giudicante ritiene che non possa una eventuale omissione degli organi di polizia immutare la condizione giuridica di una categoria di persone disposta con norma di rigoroso ordine pubblico e che, perciò, debba la dizione letterale della legge comprendere anche le persone che, non ancora sottoposte al provvedimento di internamento, di esso siano, però, suscettibili in via generica e astratta.

Da tali considerazioni il Collegio trae la conseguenza che, nella specie, si debba affermare la colpevolezza delle quattro imputate, in ordine al primo reato.

Quanto alla pena, data la non gravità del fatto e data la personalità delle imputate, si ritiene opportuno sostituire la reclusione all'ergastolo e infliggere alla Wittgens la reclusione per anni quattro, alla Cappelli la reclusione per anni 6 e a ciascuna delle due sorelle Tresoldi la reclusione per anni 3.

Quanto al Passoni Luigi, costui tentò di fare espatriare il N. e il C. che gli erano stati affidati dal Maccia e che naturalmente figuravano di espatriare per motivi politici, epperò il fatto da lui commesso è preveduto nel reato di cui all'art.158, parte prima, legge di P.S., in concorso con l'art.110 cod. pen., e si ritiene infliggergli la pena minima della reclusione per anni due e della multa di lire ventimila.

I cinque condannati sono tenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza.

Quanto alle altre imputazioni indicate in rubrica, dei fatti che le concreterebbero non vi è la minima traccia. Invero, in ordine al reato di cui all'art. 246 cod. pen. basta osservare che nessuna somma di denaro e nessuna utilità fu data o fu semplicemente promessa ad uno qualsiasi degli imputati, per dedurne che una tale figura di reato non è nemmeno ipotizzabile; in ordine al delitto di cui all'art.247 cod. pen., non esiste nessun principio di prova che possa autorizzare a ritenere che gli imputati o uno qualsiasi di essi tenesse intelligence con lo straniero, si proponesse di favorire le operazioni militari del nemico, volesse nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, poiché nulla è risultato dagli atti processuali, tranne l'assistenza chiesta dal N. e accordata a lui, come persona singola.

Nemmeno la ipotesi dell'art.265 cod. pen. sussiste, in quanto mai vi furono diffusione o comunicazione di voci o notizie false, esagerate o tendenziose, e neanche può adombrarsi l'esistenza dell'ultima parte del detto articolo, nella quale si fa cenno in genere a un'attività dannosa agli interessi nazionali, in quanto già l'attività degli imputati è stata presa in considerazione (col primo capo di imputazione), sotto l'aspetto specifico della ospitalità, e non può lo stesso fatto essere represso due volte, da una legge generale e da una legge speciale, la quale ultima ha la prevalenza sulla prima.

Per questi motivi

Il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, letti gli art.483 e 488 cod. proc. pen., dichiara Wittgens Fernanda, Cappelli Adele, Tresoldi Ambrogina e Tresoldi Maria Rosa colpevoli del reato previsto dall'art.4 del decreto legislativo 21 giugno 1944 n. 352, con la circostanza attenuante di cui all'art.15 dello stesso decreto, e Passoni Luigi colpevole del reato previsto dall'art.110 cod. pen. e dall'art.158, parte prima, legge di P.S., così modificato nei suoi riguardi il primo capo di imputazione, e condanna la Wittgens alla reclusione per anni quattro, la Cappelli alla reclusione per anni sei, le due sorelle Tresoldi alla reclusione per anni tre ciascuna e il Passoni alla reclusione per anni due ed alla multa di lire ventimila e condanna i cinque imputati suddetti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza;

letto l'art.479 cod. proc. pen. assolve Wittgens, Cappelli, Tresoldi Ambrogina, Tresoldi Maria Rosa e Passoni dai reati enunciati nel secondo capo di imputazione, perché il fatto non sussiste.